

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI  
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

---

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA  
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838  
Mail: santececchi@hotmail.com  
segreteria@studiosantececchi.it

---

Roma, 17 ottobre 2011

**Circolare n. 22/11**

Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

---

Oggetto: *Comunicazione di operazioni IVA di importo superiore a 25.000 euro (con riferimento al periodo di imposta 2010) e a 3.000 euro (con riferimento al periodo di imposta 2011)*

- Con la presente circolare intendiamo chiarire alcuni aspetti legati alle nuove comunicazioni relative alle operazioni IVA previste dall'art. 21 del D.L. 78/2010, già esaminate nelle nostre circolari n. 5 del 2010 e n. 2 del 2011 (punto n. 3).
- A partire dal 2011 tutti i soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare ogni anno una comunicazione relativa alle operazioni IVA di importo non inferiore a determinati limiti, variabili in relazione all'anno di effettuazione dell'operazione (2010 o 2011) e della sussistenza o meno dell'obbligo di fatturazione per la medesima (art. 21 – D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010).
- I limiti rilevanti che determinano l'obbligo della comunicazione, se eguagliati o superati, sono:
  - € 25.000 per quanto attiene le operazioni IVA effettuate nel corso dell'anno 2010;
  - € 3.000 al netto dell'IVA, se sussiste l'obbligo di fatturazione e € 3.600 al lordo di IVA (operazioni effettuate dal 1° maggio 2011) per quanto attiene le operazioni IVA effettuate nel corso dell'anno 2011 per le quali non sussiste l'obbligo della fatturazione.

- Con riferimento ai contratti di appalto, fornitura e somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione v` comunque effettuata nei casi in cui i corrispettivi dovuti in un anno solare siano di importo complessivamente pari o superiore ai limiti appena richiamati.

Rilevano al contempo, ai fini del calcolo dei predetti limiti, i casi in cui vi siano pi` contratti tra di loro collegati. A tal fine si considera l'importo complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

- I soggetti interessati all'obbligo di comunicazione sono tutti i soggetti passivi, anche se non residenti, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia rese che ricevute e sia che si tratti di operazioni imponibili, esenti o non imponibili).

- Restano escluse dall'obbligo di comunicazione esclusivamente:

- le importazioni;
- le esportazioni dirette;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, gi` oggetto di apposita comunicazione;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (es. cessioni di immobili, contratti di somministrazione di energia elettrica, gas ecc.).

Devono essere incluse, invece, nell'obbligo di comunicazione tutte le operazioni intra UE (acquisti, cessioni e prestazioni), le esportazioni indirette ed i servizi connessi agli scambi internazionali.

- I termini per l'invio della comunicazione variano a seconda che si tratti di operazioni effettuate nel corso dell'anno 2010 o 2011. In particolare si precisa che:
  - per il periodo di imposta 2010, la comunicazione pu` essere effettuata entro il 02.01.2012 (il 31.12.2011 cade di sabato);

- a partire dagli esercizi 2011 e successivi, la comunicazione andrà effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (30 aprile 2012, 2013 ecc.).
- La comunicazione deve avvenire necessariamente per via telematica, direttamente o per tramite di intermediari abilitati. La trasmissione avviene nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la quale attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione attraverso una ricevuta.
- Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:
  - l'anno di riferimento;
  - la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;
  - i corrispettivi dovuti dall'acquirente/committente o al cedente/prestatore;
  - l'importo dell'IVA applicata o la specifica disposizione relativa al trattamento dell'operazione individuata (es. operazione non imponibile o esente)<sup>1 2</sup>.
- Da ultimo, considerata la mole delle operazioni IVA rilevanti ai fini della compilazione della comunicazione in oggetto, si segnala l'opportunità di richiedere al gestore del software di integrare in via automatica la contabilità con i dati rilevanti ai fini del modello di comunicazione.  
In alternativa non resta che compilare il modello di comunicazione manualmente.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, i corrispettivi devono essere indicati comprensivi dell'IVA relativa.

<sup>2</sup> Con riferimento invece ai soggetti non residenti e privi di codice fiscale va indicato il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il sesso ed il domicilio fiscale del soggetto.